



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 25/07/2024

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAPOLIVERI E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER L'UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMME 557, DELLA LEGGE 30.12.2004, N.311 E DELL'ART.14 DEL CCNL DEL 22.01.2004

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.9 del 10.07.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamati:

- l'art.1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. L comma 557, della legge n. 311/2004:
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha previsto la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000:
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. I. comma 557, della legge n. 311/2004";

Considerato che con nota prot. 7346 del 07/96/2024 il sindaco del Comune di Campo nell'Elba chiedeva il nulla osta al fine di poter utilizzare, quale rafforzamento dei servizi demografici, l'attività lavorativa della dipendente del Comune di Capoliveri- Sig.ra Monica Giardelli – la quale ha già espresso la propria disponibilità per le vie brevi, a prestare attività lavorativa fino a un massimo di n. 12 ore settimanali presso questo Comune;

Vista la nota Prot. 13025 del 02/07/2024 con la quale il Sindaco del Comune di Capoliveri comunicava proprio il nulla osta alla prestazione lavorativa della dipendente Giardelli Monica presso il Comune di Campo nell'Elba, nel limite di 12 ore settimanali da svolgersi fuori dall'orario di lavoro;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 04/07/2024, con la quale il Comune di Capoliveri autorizza la dipendente, Monica Giardelli ad espletare le proprie funzioni presso il Comune di Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 1- comma 557- L. 311/2004, per il massimo di n. 12 ore settimanali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17.07.2024, le cui motivazioni vengono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale:

- la dipendente del Comune di Capoliveri- sig.ra Monica Giardelli è stata autorizzata ad espletare le proprie funzioni presso il Comune di Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 1 – comma 557- L 311/2004 e smi per il massimo di n. 12 ore settimanali, con le modalità di cui alla premessa della medesima Deliberazione;
- è stato dato atto che l'utilizzo della unità di personale appartenenti al Comune di Capoliveri e, segnatamente, della dipendente Monica Giardelli, da parte del Comune di Campo nell'Elba avrà luogo al di fuori del normale orario di lavoro, da disciplinarsi mediante apposito accordo tra Enti, disciplinato dall'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 in conformità alle seguenti condizioni:
 - l'attività lavorativa presso il Comune di Campo nell'Elba dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Capoliveri;
 - l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
 - alla dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Campo nell'Elba;
 - la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Campo nell'Elba dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - la durata dell'accordo viene fissata al 31/12/2024 con possibilità di eventuale proroga;

- si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Capoliveri e il Comune di Campo nell'Elba per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004", allegato alla stessa Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- è stato autorizzato il Responsabile dell'Area Personale o il Segretario Generale alla sottoscrizione del relativo accordo, conferendogli mandato per l'adozione di ogni atto necessario e conseguente;

Ritenuto opportuno formalizzare quanto stabilito nel dispositivo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.166/2024 dando altresì atto che la spesa necessaria per la retribuzione spettante al dipendente autorizzato a prestare servizio presso il Comune di Campo nell'Elba trova copertura al Codice di Bilancio 01/07/1010101/006 – Capitolo 101070106000/0, annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni dello specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024;

Dato atto, inoltre, del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

1

- 1) Di prendere atto dello scavalco d'eccedenza tra il Comune di Capoliveri e il Comune di Campo nell'Elba per l'utilizzo del dipendente del Comune di Capoliveri, Monica

Giardelli ad espletare le proprie funzioni presso il Comune di Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per il massimo di n. 12 ore settimanali, con le modalità di cui in premessa dal 10/06/2024 al 31/12/2024;

2) Di dare atto che l'utilizzo delle unità di personale appartenenti al Comune di Capoliveri e, segnatamente, della dipendente Monica Giardelli, da parte del Comune di Campo nell'Elba avrà luogo al di fuori del normale orario di lavoro, da disciplinarsi mediante apposito accordo tra Enti, disciplinato dall'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 in conformità alle seguenti condizioni:

l'attività lavorativa presso il Comune di Campo nell'Elba dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Capoliveri;

l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;

al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Campo nell'Elba;

la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Campo nell'Elba dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

la durata dell'accordo viene fissata al 31/12/2024;

si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

3) di dare atto che la spesa necessaria per la retribuzione spettante al dipendente autorizzato a prestare servizio presso il Comune di Campo nell'Elba trova copertura al Codice di Bilancio 01/07/1010101/006 – Capitolo 101070106000/0, annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare mandato all'Area Finanziaria e Tributaria di provvedere a tutti gli atti di competenza in materia di gestione del personale e liquidazione della retribuzione;

di attestare il rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)